



**UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO- GUARDIA COSTIERA
ROCCELLA JONICA**

ORDINANZA N. 33/2010

Il Capo del circondario marittimo di Roccella Jonica:

- VISTO** l'avviso di carattere generale n°4 pubblicato nell'edizione 2000 della "Premessa agli avvisi ai naviganti", edita dall'Istituto Idrografico della Marina Militare;
- ESAMINATE** le norme comportamentali che devono essere adottate in caso di rinvenimento di ordigni esplosivi, compresi quelli a caricamento speciale, anche da parte dei comandanti di motopescherecci;
- RITENUTO** necessario emanare disposizioni in materia di ritrovamento di ordigni bellici volte ad assicurare la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare nell'ambito di giurisdizione del circondario marittimo di Reggio Calabria;
- VISTI** gli artt. 17, 30 e 81 del codice della navigazione e l'art. 59 del relativo regolamento di esecuzione

ORDINA

- Art.1** Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano nell'ambito di giurisdizione del circondario marittimo di Roccella Jonica, che si estende dal comune di Monasterace al comune di Casignana, inclusi.
- Art. 2** Chiunque rinvenga lungo gli arenili o in mare, nelle zone di giurisdizione del circondario marittimo di Roccella Jonica, ordigni bellici o presunti tali, deve informare, immediatamente, una delle seguenti autorità marittime, più vicina al luogo del rinvenimento:
- Ufficio circondariale marittimo di Roccella Jonica (tel. n° 0964 863213, ovvero al Numero blu per le emergenze in mare 1530);
 - Ufficio locale marittimo di Siderno (tel. n° 0964 342818);
 - Delegazione di spiaggia di Monasterace (tel. n° 0964 732641);
 - Delegazione di spiaggia di Bovalino (tel. n° 0964 61002);
- ovvero la Stazione dell'Arma dei Carabinieri o l'Ufficio della Polizia di Stato o il Comando Guardia di Finanza o il Comando della Polizia Municipale.
- Art. 3** Il ritrovatore non deve maneggiare l'ordigno né utilizzare il telefono cellulare e/o apparecchiature radio entro il raggio di 200 (duecento) metri dal punto del ritrovamento, qualora l'oggetto non si trovi in acqua.
Nell'attesa dell'arrivo del personale dell'autorità marittima e/o delle Forze di Polizia, il ritrovatore deve adoperarsi per segnalare la zona ove si trova l'oggetto, senza avvicinarsi allo stesso, informando del potenziale pericolo tutte le persone/diportisti eventualmente presenti nelle vicinanze. Se non è possibile segnalare il punto, il ritrovatore deve individuare la zona del ritrovamento in coordinate nautiche, ovvero con riferimenti di punti cospicui, con la profondità dei fondali e con ogni altro elemento utile.
- Art. 4** Nel caso in cui il Comandante di un motopeschereccio ritrovi un ordigno bellico deve:
- se impigliato nella rete non ancora completamente issata a bordo, adagiare delicatamente la stessa sul fondo, segnalandola con apposito gavitello;

- se la rete da pesca è già issata a bordo, immobilizzare prontamente la stessa in modo da mantenere fermo l'ordigno, bloccandolo con oggetti di legno, plastica o con stracci umidi, evitando che lo stesso venga a contatto con fonti di calore o di vibrazione e in presenza di fumo provvedere a tenere l'ordigno costantemente bagnato, utilizzando possibilmente un getto di acqua continuo a bassa pressione.

Il Comandante del motopeschereccio deve, quindi, informare immediatamente l'autorità marittima, nei termini indicati al precedente articolo 2. Se l'ordigno è a bordo, impigliato nella rete, il comandante deve, comunque, condurre la navigazione in modo da non aggravare la situazione di pericolo, mantenendosi a una distanza di almeno 1 miglio da qualsiasi altra unità navale/zona frequentata da bagnanti/persone, evitando di entrare nei porti.

Art. 5 I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti ai sensi degli articoli 1174, 1164, 1213 e 1231 del codice della navigazione, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, ovvero reato.

Art. 6 E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far rispettare la presente ordinanza che viene pubblicizzata mediante affissione all'albo dell'Ufficio, nonché tramite inclusione alla pagina "ordinanze" del sito web www.guardiacostiera.it/roccellaionica. La presente ordinanza abroga la precedente ordinanza nr. 01/2008 in data 14.01.2008.

Roccella Jonica, 16.11.10

F.to IL COMANDANTE
T.V. (CP) Antonio RIPOLI